

STATUTO DEL CONSORZIO LIBERO E VOLONTARIO DENOMINATO “CONSORZIO DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL' AJ 'D CARAJ - AGLIO DI CARAGLIO”

ARTICOLO 1

In data 23.07.2008 si è costituito il consorzio libero e volontario denominato: “Consorzio di promozione, valorizzazione e tutela dell' Aj 'dCaraj – Aglio di Caraglio”

ARTICOLO 2

La durata del consorzio è illimitata.

ARTICOLO 3

La sede provvisoria del consorzio è ubicata presso il Comune di Caraglio sito in Piazza Giolitti n. 5 – Caraglio (cn)

ARTICOLO 4

Scopi , finalità ed attività

- 1) Il Consorzio ha per scopo il miglioramento della produzione agricola nello specifico settore dell'aglio. Il Consorzio collaborerà con altre organizzazioni con scopi analoghi al fine di qualificare sia la produzione che la successiva realizzazione economica. Il Consorzio infatti curerà gli interessi dei propri soci sui vari mercati interessati alla vendita di aglio. Il Consorzio si avvarrà del marchio appositamente predisposto.
- 2) I soci si impegnano ad operare con spirito di mutualità al fine di allargare le conoscenze agronomiche e biologiche relative alle procedure ottenute con i sistemi di coltivazione .
- 3) I consorziati si impegnano a seguire le norme produttive e di lavorazione e confezionamento successivamente indicate o che verranno successivamente decise dal Consiglio Direttivo.
- 4) I consorziati dovranno contribuire in maniera sinergica alla ricerca di nuovi mercati ed a consolidare i rapporti commerciali già in essere.
- 5) I consorziati dovranno operare per diffondere e migliorare attraverso la commercializzazione dell'aglio di Caraglio, che dovrà essere esclusivamente coltivato nel territorio indicato nel disciplinare , dovranno promuovere iniziative volte a salvaguardare la tipicità del prodotto avvalendosi del marchio, degli slogans e di ogni successiva iniziativa.

ARTICOLO 5

I consorziati si impegnano ad applicare le tecniche agronomiche atte a salvaguardare la bontà, la sanità e la bellezza dell'aglio e mettendo al bando ogni tecnica non rispettosa dell'ambiente e del prodotto, al fine di garantire al consumatore una qualità globale, e garantendo la rintracciabilità della filiera.

ARTICOLO 6

L'assemblea dei soci stabilisce quali tipi di aglio possono essere piantati e successivamente raccolti, conservati e confezionati.

ARTICOLO 7

Il consiglio di amministrazione stabilisce la superficie massima di coltivazione annuale per ogni socio. Inizialmente non potrà essere superiore a un ettaro.

ARTICOLO 8

Il numero dei soci è illimitato non potrà essere inferiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Si cessa di far parte del Consorzio per recesso, per decadenza, per esclusione e per scioglimento. Il recesso è consentito anche quando è motivato dalla cessazione della conduzione del fondo, dal cambiamento delle coltivazioni o da altri motivi particolari, in relazione dei quali il Consiglio di Amministrazione trovi giusta la concessione del recesso.

ARTICOLO 11

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, del regolamento, del disciplinare oppure le deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione regolarmente adottate.
- b) Senza giustificato motivo non commercializzi secondo le regole del Consorzio la propria quota di prodotto, nonostante il suo impegno formale.
- c) Coprendo una carica sociale non eserciti le sue funzioni con la normale diligenza e rettitudine.
- d) In qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio, oppure fomenti discordie fra i soci.
- e) Eserciti attività in concorrenza con il Consorzio.

ARTICOLO 12

Contro la deliberazione di esclusione o di mancata accettazione di ammissione il socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento proporre ulteriori memorie al Consiglio di Amministrazione per il riesame della pratica.

ARTICOLO 13

Organi del Consorzio sono:

- 1) Assemblea Generale dei Soci
- 2) Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 14

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie, quando sono legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria è convocata per: a) discutere, modificare ed approvare il bilancio, sentite le relazioni per Consiglio di Amministrazione; b) provvedere alla nomina ed alla surrogazione del Consiglio di Amministrazione (CdA); c) deliberare circa l'indirizzo e su tutti gli aspetti attinenti alla gestione del Consorzio.

ARTICOLO 15

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli altri obblighi a lei demandati per legge.

ARTICOLO 16

Il CdA può convocare l'assemblea ordinaria tutte le volte che lo ritiene opportuno e comunque almeno due volte l'anno.

Qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei soci, il CdA deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni.

ARTICOLO 17

Il CdA deve convocare le Assemblee con avviso personale da inviare con lettera almeno otto giorni prima della convocazione. Nell'avviso personale di convocazione deve essere fissato anche il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo non prima di 24 ore dalla prima convocazione. Le assemblee sono regolarmente costituite quando è presente la maggioranza dei soci. Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 18

Sei i soci intervenuti non sono in numero sufficiente per la validità dell'assemblea la discussione dell'ordine del giorno è rimandata alla seconda convocazione, durante la quale si delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ARTICOLO 19

Nelle assemblee ogni socio ha un voto, i soci possono farsi rappresentare da un altro socio; ogni mandatario non può rappresentare più di un socio. Gli amministratori non possono rappresentare altri soci nell'Assemblea.

ARTICOLO 20

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano. Per la votazione delle cariche sociali o quando trattasi di questioni riguardanti i soci, viene adottata di regola la votazione a scrutinio segreto, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni prese dall'Assemblea obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

ARTICOLO 21

Il verbale dell'assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e il suo contenuto fa piena fede.

ARTICOLO 22

Il Consorzio è amministrato da un CdA, composto da 3 a 7 membri compreso il Presidente. Il presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi vengono eletti tra i soci che siano in regola con il versamento della quota sottoscritta. Nella prima riunione il Consiglio nominerà il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee; cura le esecuzioni delle deliberazioni delle Assemblee; formula il bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione, compila eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera circa il recesso e l'esclusione dei soci nonché circa la ammissione di nuovi soci; propone il contributo annuale; gestisce il sopra detto contributo.

ARTICOLO 23

Il fondo consortile è costituito dalle quote inizialmente versate dai soci e da successive integrazioni o donazioni, contributi pubblici o privati. Il Presidente funge da tesoriere ed amministra il fondo unitamente ai soci del Consiglio.

ARTICOLO 24

I libri sociali obbligatori sono:

- a) Il libro dei Soci
- b) Il libro dei Conti
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

ARTICOLO 25

Per quanto riguarda la proprietà e disponibilità del marchio, del logo e dello slogan riguardante il Consorzio "AJ D'CARAJ – AGLIO DI CARAGLIO" Si conviene che detti elementi siano di proprietà del Consorzio, che potrà a suo nome registrare il marchio, il logo e lo slogan presso la CCIAA competente.

Il Consorzio collaborerà con l'associazione "Insieme per Caraglio", ideatore del progetto e con questa collaborerà per l'organizzazione di manifestazioni aventi oggetto l'aglio, impegnandosi sia lavorativamente che finanziariamente.

ARTICOLO 26

Il Consorzio si doterà di apposito disciplinare di utilizzo del marchio e di apposito disciplinare di produzione dell'aglio. Detti disciplinari dovranno essere accettati dai soci al momento della richiesta di ammissione a socio.

ARTICOLO 27

Per tutto quanto non previsto nei punti precedenti si fa riferimento alle norme di legge.